



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 43 in data 20.12.2023 Soggetta invio capogruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTI** del mese di dicembre alle ore **18:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente
ARDESI MANUELE	Presente	BETTOLINI RONALD	Presente
INVERNIZZI CHIARA	Assente	MARTIN MATTEO	Assente
FACCINI FRANCESCA	Presente	GIAQUINTO MARIA	Assente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
TEMPORITI ANNA	Presente		
ROSSI EZIO	Presente		

Totale presenti: **8**

Totale assenti: **3**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. SCIAMANNA SANDRO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VILLANI GUGLIELMO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Illustra il presente punto all'ordine del giorno e dichiara che vengono confermate le aliquote già approvate per l'anno 2023.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 739 a 783, L. 160/2019, è stata istituita riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI;
- i presupposti della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato all'articolo 1, comma 740, L. 160/2019, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- l'articolo 1, comma 741, L. 160/2019 ha fornito la definizione di abitazione principale successivamente modificata dall'articolo 5-decies, D.L. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021;
- con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo con particolare riferimento alle parti relative alla dimora abituale del nucleo familiare del soggetto passivo, che ad oggi non costituisce più presupposto per il riconoscimento dell'esenzione;
- per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 751, L. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- la L. 197/2022, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, ha introdotto la nuova esenzione per gli immobili occupati, mediante inserimento di una nuova lettera all'articolo 1, comma 759, L. 160/2019.

Tutto ciò premesso;

RITENUTO CHE:

- i soggetti attivi dell'IMU sono il Comune, in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato, in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi dell'articolo 1, comma 744, L. 160/2019;
- si rende necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote e la detrazione dell'IMU per l'anno 2024, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della disciplina normativa vigente richiamata;

CONSIDERATO CHE:

- è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, come da tabella che segue:

Fattispecie	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)	0,50 %	0 %	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (accatastati in categoria D/10 oppure con annotazione di ruralità registrata) (Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)	0,10 %	0 %	0,10 %
Terreni agricoli (qualora non esenti) (Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)	0,76 %	0 %	1,06 %
Fabbricati iscritti nel gruppo catastale D (con eccezione di quelli iscritti in categoria D/10) (Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)	0,86 %	0,76 %	1,06 %
Altri immobili non richiamati in precedenza, comprese le aree fabbricabili (Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)	0,86 %	0 %	1,06 %

- l'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, stabilisce che i Comuni, in deroga all'articolo 52, D.Lgs. 446/1997, possano diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge richiamata;
- nella Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Ministero delle finanze ha confermato come i Comuni possano aumentare o diminuire le aliquote stabilite dalla norma, purché in considerazione dei limiti minimo e massimo imposti, i quali costituiscono vincoli invalicabili da parte dell'ente e come possano, altresì, manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;
- l'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 dispone che, a pena di inefficacia ed anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge, la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote ai sensi dell'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, sopra richiamato, e che tale prospetto formi parte integrante della delibera stessa;
- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, prevede l'applicazione delle aliquote di base previste dall'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, L. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al comma richiamato;
- con Decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. serie generale n. 172 del 25/07/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui

all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, risultando attuabili le modalità indicate dal Legislatore per la definizione e la redazione del prospetto delle aliquote;

- il 27 novembre 2023 con L. 170 è stato convertito con modificazioni il D. L. 132/2023 che all'articolo 6-ter, comma 1, ha disposto la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU all'annualità 2025;
- la decisione di rinviare all'anno d'imposta 2025 tale vincolo è stata assunta in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni nell'elaborazione del prospetto, a seguito della fase di sperimentazione, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite comunicato del 30 novembre 2023, ha dato comunicazione ai Comuni della proroga all'anno di imposta 2025, specificando che l'applicazione informatica, con la quale elaborare il Prospetto sul portale del Federalismo fiscale, resterà a disposizione degli Enti ai fini del proseguimento della fase sperimentale per tutta l'annualità 2024;
- la volontà dell'amministrazione comunale è quella di mantenere invariate le aliquote 2023, al fine di evitare l'inasprimento della pressione tributaria sui contribuenti ed al contempo consolidare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'articolo 27, comma 8, L. 448/2001, sostituendo il comma 16, dell'articolo 53, L. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 174, comma 1, D.Lgs. 267/2000, rinviando all'articolo 151, comma 1, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 193, comma 2, D.Lgs. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, L. 296/2006.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- l'articolo 13, comma 15-ter, D.L. 201/2011, in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone che *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

- la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 prevede che: *"Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno"*;

- l'articolo 13, commi 15 e 15-bis D.L. 201/2011, in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina che: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, ha reso nota l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;

- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

VISTI:

- l'articolo 42, D.Lgs. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio

- l'articolo 1, comma 777, L. 160/2019 che disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei Comuni;

VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2020 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria", modificato con Delibera C.C. n. 26 del 28/07/2020 e successivamente modificato con deliberazione n. 2 del 28/03/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 98 del 16/11/2023 con la quale si propone al Consiglio Comunale di approvare la conferma delle aliquote della "nuova IMU" per l'anno 2024, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, così come nella tabella sotto riportata:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06 %
Terreni agricoli	1,06 %
Aree fabbricabili	1 %
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,93%

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo n. 49 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2. di confermare le aliquote della "nuova IMU" per l'anno 2024, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, così come nella tabella sotto riportata:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06 %
Terreni agricoli	1,06 %
Aree fabbricabili	1 %
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,93%

3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00 (euro duecento/00);
4. di dare atto che il versamento della nuova IMU è prevista in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in materia eventualmente sopravvenute;
6. di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 e s.m.i.;
7. di confermare nel Responsabile dei Servizi Finanziari pro-tempore, il Funzionario Responsabile relativamente al servizio di gestione della "Nuova Imposta Municipale Unica" a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
9. Di dare atto che il presente provvedimento integra il DUP 2024/2026 in ogni sua parte pertinente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, .

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SCIAMANNA SANDRO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VILLANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIAMANNA SANDRO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **29/12/2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIAMANNA SANDRO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 29/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Sciamanna Sandro

Il sottoscritto certifica che la suesata deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2023 al 13/01/2024.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to